



DELIBERA N° 6/8 DEL 11.06.2013

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, riunito in data 11 giugno 2013, presso la Sede dell'Ente,

o m i s s i s

PRESO ATTO che il D.Lg.vo 14 marzo 2013 n. 33 recante “gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PP.AA., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO che l’art. 9 del D.Lgvo di che trattasi, dispone che ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” ,al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della vigente normativa e al tempomstesso prevede che le Amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “ Amministrazione Trasparente”;

PRESO ATTO che il su richiamato D. Lg.vo uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lg.vo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni (Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche Amministrazioni e agli Organi di controllo;

ACCERTATO che il Decreto, qui richiamato, stabilisce con gli obblighi di pubblicazione che il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di “Responsabile per la trasparenza” i cui compiti sono disciplinati dall’art. 43;

CONSIDERATO che al dovere di pubblicare della Pubblica Amministrazione corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 2, il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione;

VISTO che in correlazione a tale obbligo il D.lg.vo 33/2013 istituisce all’art. 5 l’istituto dell’accesso civico, che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione al responsabile per la trasparenza, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora sia omessa;

PRESO ATTO che l’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;

ACCERTATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 (c.d. Sostituto provvedimentale), affinché provveda nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter, della Legge 241/90;

TENUTO CONTO che l’art. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell’obbligo di pubblicazione, stabilendo che i documenti contenente atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’Amministrazione e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di anni cinque, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti producono i loro effetti;

CONSIDERATO che il Decreto riordina, inoltre, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

PRESO ATTO che il D.Lg.vo impone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nell'allegato al Decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza;

CONSIDERATO che il D.Lg.vo 33/2013 prevede diverse tipologie di sanzioni per le Amministrazioni pubbliche inottemperanti e l'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;

PRESA VISIONE delle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 26 novembre 2009 n. 8, le quali stabiliscono che i siti debbono rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del Cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente Pubblico,definendo,peraltro, i contenuti dei siti istituzionali pubblici;

RITENUTO che l'Ente debba attivarsi al fine di creare all'interno del proprio sito istituzionale una sezione denominata " Amministrazione Trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni e i dati previsti dal D.Lg.vo 33/2013 ;

per quanto espresso in premessa,

DELIBERA

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,in una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" , delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lg.vo 33/2013, tra i quali tra gli altri:

- i compensi attribuiti ai Componenti degli Organi collegiali (indennità di carica,gettoni di presenza);
- gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto,la durata e il compenso dell'incarico;
- gli indirizzi P.E.C. dell'Ordine e relativi numeri telefonici;
- l'organigramma del personale,la relativa dotazione organica,le eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative;
- l'ammontare complessivo dei premi incentivanti;
- il Bilancio Preventivo e Consuntivo (L'art. 29,comma 1 - del su richiamato D.Lg.vo- dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al Bilancio di Previsione e a quello Consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,aggregata e semplificata,anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità);
- le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- i canoni di locazione o affitto;
- le attività e i procedimenti amministrativi;
- i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico (delibere);
- i bandi di concorso;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare previsto dalle Leggi e dai CC.CC.NN.LL..

Il Segretario



Il Presidente

